

DELIBERAZIONE N. 406 DEL 13 MARZO 2009

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO – Sperimentazione del reddito di cittadinanza - Indicazioni per l'annualità di proroga e programmazione delle risorse.

PREMESSO

- che la Legge Regionale n. 2 del 19 febbraio 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 8 del 23 febbraio 2004, ha istituito in via sperimentale il reddito di cittadinanza, prestazione concernente un diritto sociale fondamentale;
- che il successivo Regolamento Consiliare n. 1/2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 28 del 7 giugno 2004, avente ad oggetto "Regolamento di attuazione della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2, concernente "Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza", ha disciplinato l'applicazione della suddetta Legge Regionale;
- che la DGRC n. 1586 del 20 agosto 2004, pubblicata sul BURC n. 53 del 10 novembre 2004, ha approvato il Bando, le Linee Guida per le procedure di attuazione, indicazioni per l'approvazione del modulo di domanda e, infine, le percentuali di riparto delle risorse finanziarie tra gli Ambiti regionali per la I annualità;
- che con la DGRC n. 705 pubblicata sul BURC n. 33 del 4 luglio 2005, sono stati forniti ai comuni e agli ambiti territoriali chiarimenti, indirizzi e indicazioni per la corretta e uniforme applicazione sul territorio regionale della L.R. 2/04 e del successivo regolamento attuativo n. 1/04 per la Sperimentazione del reddito di cittadinanza;
- che con la DGRC n. 2148 del 30 dicembre 2005, pubblicata sul BURC n. 6 del 30 gennaio 2006, la Giunta regionale della Campania ha deliberato di confermare per il II anno le graduatorie approvate dagli Ambiti territoriali per la I° annualità onde garantire la continuità del beneficio per l'intera durata della sperimentazione, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del Regolamento Consiliare n. 1/2004, in cui è stabilito che la sperimentazione del reddito di cittadinanza è attuata nel triennio 2004 - 2006 e del successivo art. 6, comma 2, in cui è previsto che i beneficiari del reddito di cittadinanza e delle misure collegate ne usufruiscono per l'intero periodo della sperimentazione, purché permangano i requisiti richiesti dalla legge;
- che con la DGRC n. 874 del 23 giugno 2006, la Giunta regionale della Campania ha fornito agli Ambiti territoriali e ai Comuni d'Ambito indicazioni per la conferma del beneficio del Reddito di Cittadinanza agli aventi diritto per la seconda annualità della sperimentazione, approvando anche lo schema di comunicazione da inviare, a cura dei Comuni, ai beneficiari della prima annualità per la presentazione della dichiarazione ed il modello di dichiarazione per la verifica della permanenza dei requisiti finalizzata alla conferma del beneficio nella seconda annualità della sperimentazione;
- che con DGRC N. 1352 del 20/07/2007 la Giunta regionale della Campania ha fornito agli Ambiti territoriali e ai Comuni d'Ambito indicazioni per la conferma del beneficio del Reddito di Cittadinanza agli aventi diritto per la terza annualità della sperimentazione, approvando anche lo schema di comunicazione da inviare, a cura dei Comuni, ai beneficiari della terza annualità per la presentazione della dichiarazione ed il modello di dichiarazione per la verifica della permanenza dei requisiti finalizzata alla conferma del beneficio;
- che con la suddetta delibera la Giunta regionale della Campania, nelle more della individuazione e definizione delle risorse occorrenti ad assicurare l'erogazione per l'intero anno solare, ha deciso di confermare, ai fini dell'impegno delle risorse stanziare per le erogazioni monetarie con Legge regionale N° 1 del 19 gennaio 2007, in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza, le percentuali di riparto, a favore degli Ambiti Territoriali così come costituiti alla data del 10 novembre 2004, data di avvio della sperimentazione e secondo i criteri stabiliti dall'art. 9, comma 1, del regolamento attuativo, già adottate per le precedenti annualità;
- che con DGRC n. 1834 del 20.11.2008 la Giunta regionale della Campania, deciso di confermare, ai fini dell'impegno delle risorse stanziare per le erogazioni monetarie con Legge regionale N° 1 del 19 gennaio 2008, in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza, le percentuali di riparto, a favore degli Ambiti Territoriali così come costituiti alla data del 10 novembre 2004, data di avvio della sperimentazione e secondo i criteri stabiliti dall'art. 9, comma 1, del regolamento attuativo, già adottate per le precedenti annualità;

RILEVATO

- che , ai sensi dell' art. 6, comma 2, del Regolamento n. 1 del 4 giugno 2004, attuativo della legge regionale n. 2 del 19 febbraio 2004, i “beneficiari del reddito di cittadinanza e delle misure collegate ne usufruiscono nell'intero periodo della sperimentazione, purché permangano i requisiti richiesti dalla legge;
- che , ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 1 del 19.01.2009 - il reddito di cittadinanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n.2, è prorogato per un anno a decorrere dal termine del triennio di sperimentazione, inteso quale primo triennio di erogazione effettiva dell'indennità;
- che, ai sensi dell' art. 4 (comma 2) della L.R. n. 2/04, l'organizzazione e la gestione della misura del reddito di cittadinanza è programmata all'interno dei piani sociali di zona, con la previsione di procedure unitarie per la pubblicizzazione della misura, per la presentazione, la selezione e l'accoglimento delle richieste, la verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione e l'integrazione con altri soggetti e servizi e che, nell'ambito dei piani sociali di zona il comune capofila coordina l'organizzazione territoriale della misura e il raccordo con le aziende sanitarie locali, con i centri per l'impiego, con gli enti preposti al controllo e le altre istituzioni;

CONSIDERATO

- che i Comuni ed i Comuni Capofila degli Ambiti territoriali dovranno attivare le procedure di conferma del possesso dei requisiti per l'annualità di proroga con gli stessi criteri delle annualità della sperimentazione e definire le liste dei confermati;
- che in caso di esclusione dal beneficio per la mancata permanenza dei requisiti daranno luogo allo scorrimento della graduatoria definitiva approvata per la terza annualità (graduatoria di ambito);
- che daranno luogo allo scorrimento della graduatoria definitiva approvata per la terza annualità (graduatoria di ambito);
- anche nel caso in cui si verifichi la esclusione dal beneficio per fattispecie differenti dalla mancata permanenza dei requisiti o per effetto di provvedimenti di annullamento dal beneficio adottati in autotutela ;

RITENUTO

- di poter confermare lo schema di comunicazione, gli indirizzi e le indicazioni fornite con le deliberazioni citate in premessa, , al fine di garantire l'uniformità su tutto il territorio regionale dei procedimenti di verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 19 febbraio 2004, per la conferma dei benefici del Reddito di Cittadinanza per l'annualità di proroga;
- di poter confermare le indicazioni per procedere agli scorrimenti della graduatoria di ambito, previa verifica della permanenza dei requisiti da parte dei subentranti;
- di dover, comunque, ribadire anche per l'annualità di proroga quanto previsto nell'allegato A alla citata Delibera n. 705 del 13 giugno 2005 per cui in “caso di decadenza di un nucleo familiare dal beneficio è possibile scorrere la graduatoria fermo restando la disponibilità di risorse finanziarie”;
- di dover prevedere che il Comune Capofila provveda allo scorrimento della graduatoria di ambito, in funzione delle risorse residue risultanti per effetto dei provvedimenti di esclusione o di annullamento dal beneficio adottati in autotutela;
- di dover prevedere che i subentranti, ammessi al beneficio secondo l'ordine della graduatoria, usufruiranno delle erogazioni monetarie residue, previa conferma della permanenza del possesso dei requisiti di ammissione;
- di dover, comunque, aggiornare le indicazioni per l'attuazione della annualità di proroga, dettagliandole nell'allegato A;

VISTO

- la Legge Regionale N. 1 del 19 gennaio 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007” ed in particolare l'art. 38 che al comma 1 per l'anno 2007 della sperimentazione del reddito di cittadinanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2, assicura copertura agli aventi diritto fino alla concorrenza della somma complessiva di € 30.000.000,00;

- la Legge Regionale n. 2 del 19/1/07 di approvazione del bilancio di previsione 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009;
- la D. G. R. n. 160 del 10/2/07 con la quale si approva il bilancio gestionale 2007, che al capitolo n. 7806 - Politiche sociali-Finanziamento del Reddito di Cittadinanza (L.R. 19 febbraio 2004, n.2) U. P. B. 4.16.41 - spese correnti - iscrive una dotazione finanziaria pari ad € 30.000.000,00.
- la Legge Regionale N. 1 del 30 gennaio 2008 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2008” ed in particolare l'art. 70 che al comma 1 per l'anno 2008 della sperimentazione del reddito di cittadinanza (L.R.19 febbraio 2004, n. 2), assicura copertura agli aventi diritto fino alla concorrenza della somma complessiva di € 15.000.000,00;
- la Legge Regionale n. 2 del 19.01.08 “bilancio di previsione della regione Campania 2008”.
- la D.G.R.C. N. 308 DEL 15.02.2008 e s.m.i. con la quale si approva il bilancio gestionale 2008, che al capitolo n. 7806- Politiche sociali-Finanziamento del Reddito di Cittadinanza (L.R. 19 febbraio 2004, n.2) U.P.B. 4.16.41 – spese correnti – iscrive una dotazione finanziaria pari ad € 15.000.000,00.
- La legge Regionale N. 1 del 19 gennaio 2009 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2009” ed in particolare l'art. 4 che al comma 1 stabilisce: Il reddito di cittadinanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2, è prorogato per un anno a decorrere dal termine del triennio di sperimentazione, inteso quale primo triennio di erogazione effettiva dell'indennità ed il comma 5 che stabilisce che “ la copertura finanziaria è assicurata dall'utilizzo delle seguenti risorse: euro 30.000.000,00 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 38 della legge regionale 19 gennaio 2007 (legge finanziaria regionale 2007) dell'UPB 4.16.41; euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse previste per il 2008 (legge finanziaria regionale 2008) dell'UPB 4.16.41; euro 12.000.000,00 a valere sulla competenza dell'esercizio 2009 dell'UPB 4.16.41;

RITENUTO

- Di dover definire le percentuali di riparto delle somme disponibili per le erogazioni economiche agli aventi diritto e a favore degli Ambiti Territoriali così come costituiti alla data del 10 novembre 2004, data di avvio della sperimentazione, confermando i criteri stabiliti dall'art. 9, comma 1, del regolamento attuativo, e le percentuali già adottate per le precedenti annualità con DGR n. 1586 del 20/8/2004, n. 2148 del 30/12/2005 , n. 874 del 23 giugno 2006 e 1352 del 20/07/2007., 1834 del 20.11.2008, assicurando copertura finanziaria dall'utilizzo delle seguenti risorse: euro 30.000.000,00 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 38 della legge regionale 19 gennaio 2007 già impegnate con D.D. n. 457 del 31.07.07 e impegno definitivo di ragioneria n. 4022 del 03.09.07,(legge finanziaria regionale 2007); euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse previste per il 2008 dell'UPB 4.16.41, ai sensi della L.R. n. 1/09 che ha integrato di ulteriori € 20.000.000,00 le risorse effettivamente stanziare per l'esercizio 2008, pari ad € 15.000.000,00 già impegnati con D.D. n. 1395 del 03.12.08 e impegno definitivo di ragioneria n. 6297 del 05.12.08; euro 12.000.000,00 a valere sulla competenza dell'esercizio 2009 dell'UPB 4.16.41
- di dover rinviare a successivi atti dirigenziali l'impegno e la liquidazione delle suddette risorse.

VISTO

- l'art. 121, comma 4°, della Costituzione;
- la Legge 328/00;
- la legge 2/04
- il Regolamento 1/04
- le DGR 1824/01,1376/03, 580/06; 1352/07.

propongono e la Giunta, in conformità , a voti unanimi

DELIBERA

- di confermare lo schema di comunicazione, gli indirizzi e le indicazioni fornite con le deliberazioni

- citare in premessa, , al fine di garantire l'uniformità su tutto il territorio regionale dei procedimenti di verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 19 febbraio 2004, per la conferma dei benefici del Reddito di Cittadinanza per l'annualità di proroga;
- di confermare le indicazioni per procedere agli scorrimenti della graduatoria di ambito, previa verifica della permanenza dei requisiti da parte dei subentranti;
 - di ribadire anche per l'annualità di proroga quanto previsto nell'allegato A alla citata Delibera n. 705 del 13 giugno 2005 per cui in “caso di decadenza di un nucleo familiare dal beneficio è possibile scorrere la graduatoria fermo restando la disponibilità di risorse finanziarie”;
 - di prevedere che il Comune Capofila provveda allo scorrimento della graduatoria di ambito, in funzione delle risorse residue risultanti per effetto dei provvedimenti di esclusione o di annullamento dal beneficio adottati in autotutela;
 - di prevedere che i subentranti, ammessi al beneficio secondo l'ordine della graduatoria, usufruiranno delle erogazioni monetarie residue, previa conferma della permanenza del possesso dei requisiti di ammissione;
 - di approvare le indicazioni, destinate agli Ambiti territoriali e ai Comuni d'Ambito per l'attuazione dell'annualità di proroga, riportate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
 - definire le percentuali di riparto, delle somme disponibili per le erogazioni economiche agli aventi diritto per l'importo complessivo di euro 77.000.000,00, che si ottengono sommando le risorse di cui alla L.R. 1/09 che stabilisce: assicurando copertura finanziaria dall'utilizzo delle seguenti risorse: euro 30.000.000,00 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 38 della legge regionale 19 gennaio 2007, già impegnate con D.D. n. 457 del 31.07.07 e impegno definitivo di ragioneria n. 4022 del 03.09.07,(legge finanziaria regionale 2007), euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse previste per il 2008 dell'UPB 4.16.41, ai sensi della L.R. n. 1/09 che ha integrato di ulteriori € 20.000.000,00 le risorse effettivamente stanziare per l'esercizio 2008, pari ad € 15.000.000,00 già impegnati con D.D. n. 1395 del 03.12.08 e impegno definitivo di ragioneria n. 6297 del 05.12.08; euro 12.000.000,00 a valere sulla competenza dell'esercizio 2009 dell'UPB 4.16.41 di cui al comma 5 dell'articolo 4 L.R. n.1. 2009, così come riportate nell'allegata Tabella B , a favore degli Ambiti Territoriali così come costituiti alla data del 10 novembre 2004, data di avvio della sperimentazione. confermando i criteri stabiliti dall'art. 9, comma 1, del regolamento attuativo, e le percentuali già adottate per le precedenti annualità con DGR n. 1586 del 20/8/2004, n. 2148 del 30/12/2005 , n. 874 del 23 giugno 2006 e 1352 del 20/07/2007 e 1834 del 20/11/2008 da imputarsi all'unità previsionale di base U.P.B. 4.16.41 cap. 7806 -Politiche sociali-Finanziamento del Reddito di Cittadinanza (L.R. 19 febbraio 2004, n.2) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009;
 - rinviare a successivi atti dirigenziali l'impegno e la liquidazione delle suddette risorse
 - inviare copia del presente atto al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, all'A G C. n. 18, all'A.G.C. n.17, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC, al Servizio Comunicazione Integrata per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Valiante

Allegato A

INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL' ANNUALITA' DI PROROGA DEL REDDITO DI CITTADINANZA

1. Premessa

Ai sensi dell' **art. 6, comma 2, del Regolamento n. 1 del 4 giugno 2004, attuativo della legge regionale n. 2 del 19 febbraio 2004**, i "beneficiari del reddito di cittadinanza e delle misure collegate ne usufruiscono nell'intero periodo della sperimentazione, purché permangano i requisiti richiesti dalla legge".

La L.R. 1/09 per l'annualità di proroga, conferma i commi 3 e 4 dell'art. 5 del regolamento n.1 del 4 giugno 2004.

La prima annualità di sperimentazione è stata disciplinata con D.G.R. n. 1586 del 20 agosto 2004, con cui è stato approvato il **Bando attuativo** del Regolamento 1/2004 e le **Linee guida per le procedure di attuazione**, fornendo ai soggetti attuatori le indicazioni necessarie relativamente alle modalità procedurali più opportune per la prima fase della sperimentazione. Sulla base del bando attuativo i Comuni riuniti negli ambiti territoriali costituiti ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dei successivi provvedimenti regionali di attuazione, hanno accolto le domande e redatto la **graduatoria definitiva**, per il tramite del Comune capofila, in seguito all'esame dei ricorsi e ad eventuali esclusioni in seguito ai controlli effettuati.

La graduatoria definitiva redatta durante la prima annualità (da ora in poi graduatoria d'ambito) ha validità per l'intero periodo di sperimentazione del Reddito di Cittadinanza ed è confermata per l'annualità di proroga purché per i beneficiari finanziati nella terza annualità venga accertato il permanere dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissibilità L.R. 1/09.

Per l'annualità di proroga, la conferma della sussistenza dei requisiti deve essere richiesta, da parte dei Comuni di residenza, ai soggetti ammessi e finanziati nella terza annualità.

L'anno di riferimento ai fini della documentazione da presentare per l'annualità di proroga è il 2007 tenendo conto della dichiarazione reddituale presentata nel 2008.

. Convocazioni e modalità di presentazione della dichiarazione

Sono convocabili per la conferma del beneficio nell'annualità di proroga da parte del Comune di residenza - entro le risorse disponibili assegnate dalla Regione Campania all'Ambito - i richiedenti

ammessi a beneficiare del reddito di cittadinanza in terza annualità, i cui nominativi sono contenuti nelle liste pubblicate dal Comune capofila.

Le attività di comunicazione ai fini della verifica della permanenza dei requisiti possono avere avvio a partire dalla data di adozione della presente delibera.

I Comuni dovranno avviare d'ufficio la verifica della permanenza dei requisiti chiedendo ai beneficiari di produrre le necessarie dichiarazioni di cui al successivo punto 3, con le modalità previste in tema di autocertificazione dal D.P.R. n. 445/00, corredate dalle opportune documentazioni a supporto delle dichiarazioni rese.

Qualora non sia possibile che ad effettuare la dichiarazione relativa alla situazione del nucleo familiare sia lo stesso richiedente della terza annualità, questa potrà essere presentata da un qualsiasi altro componente maggiorenne della famiglia.

I cittadini convocati dovranno presentare, entro i successivi sessanta giorni, le dichiarazioni e la documentazione richiesta.

Le dichiarazioni necessarie dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro i termini previsti ed esclusivamente presso gli uffici indicati dal Comune di residenza. I Comuni adottano ogni misura necessaria a garantire che i soggetti impossibilitati a recarsi presso gli uffici possano, con modalità alternative, presentare la dichiarazione e la documentazione richiesta.

Nel caso in cui siano ancora attive procedure di ricorso o controllo per uno o più soggetti confermati per la terza annualità, il Comune di residenza può comunque procedere a convocare gli altri soggetti confermati per la terza annualità.

3. Verifica della permanenza dei requisiti

La dichiarazione da presentare al Comune per la conferma dell'ammissibilità deve contenere le informazioni necessarie ad accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1, art. 2, e comma 1, art. 3, della L.R. n. 2/04, del comma 2, art. 2 del Regolamento n. 1/04, nonché delle deliberazioni di Giunta Regionale della Campania n. 1586 del 20/8/2004, n. 705 del 13/6/2005; n. 874 del 23/06/2006; 1352 del 20/07/2007 e 1834 del 20/11/2008 opportunamente aggiornati ovvero:

l'essere Cittadini Italiani, ovvero provenienti dall'Unione Europea, ovvero Cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea:

- residenti alla data di pubblicazione della L.R. n. 2/04, e quindi alla data del 23/02/04, da almeno 60 mesi, ed ancora residenti alla data dell'avvio della procedura di verifica della permanenza dei requisiti per l' annualità di proroga, in uno dei Comuni del territorio regionale.

Per le persone senza fissa dimora il requisito della residenza si considera soddisfatto qualora esse risultino domiciliate in uno dei comuni della Regione Campania alla data di avvio delle procedure di verifica della permanenza dei requisiti e da almeno 60 mesi alla data di pubblicazione della L.R. n. 2/04. o, in mancanza di domiciliazione e qualora non abbiano domicilio in altro Comune d'Italia, siano nate in uno dei Comuni della Regione.

Si precisa che, ai fini della conferma del beneficio per l'annualità di proroga il richiedente deve mantenere ininterrottamente la residenza sul territorio campano per tutte le annualità della sperimentazione e per l'anno di proroga.

- appartenenti ad un nucleo familiare, definito sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, il quale risulti complessivamente titolare di un reddito, nell'anno solare 2007 (dichiarazione reddituale presentata nel 2008), determinato ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento attuativo, non superiore ad € 4.999,99.

Non rilevano, ai fini della conferma del beneficio, eventuali variazioni del reddito del nucleo al di sotto della soglia indicata. I nuclei che risultino possedere, a seguito del processo di conferma dei requisiti, un reddito non superiore alla soglia di € 4.999,99 devono essere confermati nel beneficio, fatto salvo il possesso degli altri requisiti richiesti.

3.1. Definizione di reddito

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 2/04, ai fini della conferma del beneficio per l'annualità di proroga il reddito è definito dal valore più alto tra quello risultante dalla certificazione ISEE, riferita ai redditi 2007 e valida al momento della presentazione della dichiarazione e quello presunto sulla base dei consumi relativi alle utenze domestiche, dal valore di automobili e motocicli di proprietà, dalla casa di abitazione, per l'anno solare antecedente quello della verifica del permanere dei requisiti (anno 2008).

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 1586 del 20/8/2004, il nucleo familiare, definito sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del D.P.R. 30/05/89 n. 223 e successive modifiche e del D.lgs. 31/03/98 n. 109 e successive modifiche, deve presentare conformità con quello autocertificato/da modello ISEE.

3.2. Indicazioni per il calcolo del reddito presunto - anno di riferimento: 2008

Per la determinazione del reddito presunto, con riferimento alle voci della formula di cui all'allegato A

del Regolamento n. 1/04 si assume a riferimento l'anno solare 2007 (dichiarazione reddituale presentata nel 2008), Nel dettaglio:

- **Utenze** (telefono di rete fissa - Utel; elettricità - Uel; gas - Ugas): si acquisiscono le informazioni e le documentazioni relative alle somme fatturate (indipendentemente dal loro pagamento effettivo) dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno solare antecedente quello della verifica (2008). Si deve tener conto, nel calcolo del reddito stimato, delle utenze relative all'abitazione del nucleo familiare, indipendentemente dall'intestatario dei contratti di fornitura.
- **Abitazione** (voce AB): valore dei consumi presunti in relazione all'abitazione in cui si vive. Per coloro che sono proprietari di unità immobiliari, il valore AB fa riferimento all'imposta ICI dovuta per l'anno 2008 e all'aliquota comunale applicata lo stesso anno sull'immobile, mentre per coloro che conducono in locazione unità abitative, si assume a riferimento il canone di affitto dovuto per l'anno 2008.
- **Automobili e motocicli** (voci A ed M nella formula): si intendono gli automezzi posseduti alla data del 31/12/2008 (per alcuni chiarimenti si rimanda al par. 11.2.). Si considerano immatricolati negli ultimi 4 anni i mezzi immatricolati dal 1/1/05 al 31/12/07; si considerano immatricolati precedentemente agli ultimi 4 anni i mezzi immatricolati fino al 31/12/04. Le voci A ed M sono determinate dal valore dei consumi presunti in relazione alla proprietà di tutti gli automezzi del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare.

4. Comunicazione

A conclusione delle verifiche sulla permanenza dei requisiti, i Comuni dovranno comunicare tempestivamente ai beneficiari l'esito delle stesse

In caso di esito negativo, nella comunicazione dovranno essere necessariamente esplicitati, in osservanza dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/05, i motivi che ostano alla conferma del beneficio.

I destinatari potranno presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre dieci giorni, fermo restando il diritto di presentare ricorso successivamente alla pubblicazione dell'esito delle verifiche.

A seguito della presentazione da parte dei beneficiari delle osservazioni scritte, il Comune procederà al riesame della documentazione alla luce delle osservazioni ricevute. Tale valutazione potrà comportare una modifica ovvero una conferma dell'esito.

5. Trasmissione delle liste al Comune capofila

Comunicato l'esito al richiedente e, decorso il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni in caso di comunicazione di esclusione, il Comune procederà alla trasmissione delle liste dei confermati e degli esclusi al Comune capofila.

In considerazione di quanto detto al precedente punto 2, ultimo capoverso, la trasmissione potrà concernere anche una lista parziale dei richiedenti confermati e di quelli esclusi, essendo impegno dei Comuni integrare dette liste progressivamente con nuovi nominativi.

Avvenuta la trasmissione, il Comune capofila adotterà formale provvedimento di esclusione e pubblicherà le liste dei confermati e degli esclusi.

6. Ricorsi

Avverso il provvedimento di esclusione, il cittadino può proporre eventuali ricorsi in opposizione entro i quindici giorni dalla data del provvedimento stesso. Il Comune capofila esamina il ricorso sulla base della comunicazione inviata dal Comune di residenza, istruisce il ricorso ed emette il provvedimento di rigetto o di accoglimento, comunicando l'esito al Comune di residenza.

7. Controlli

Sulla veridicità delle dichiarazioni rese saranno svolti controlli da parte del Comune di residenza, sulla base di apposito regolamento unitario di ciascun Ambito, accedendo alle opportune banche dati (es. le anagrafi Comunali, il Ministero delle Finanze, il PRA, Aziende fornitrici di energia elettrica, gas, servizi telefonici, con le quali sono stipulati appositi accordi). In caso di dichiarazioni mendaci l'interessato incorrerà nella immediata esclusione dal beneficio, oltre che nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

8. Erogazione del contributo e misure di accompagnamento

Per i richiedenti confermati nell'annualità di proroga è possibile procedere all'erogazione del beneficio anche laddove siano in corso controlli per altri soggetti ovvero non si sia ancora conclusa la fase dei ricorsi.

I soggetti confermati nel beneficio monetario possono essere confermati anche nelle ulteriori misure di intervento, in relazione alle previsioni del programma di interventi di cui al comma 1, art. 6 della legge

regionale n. 2/04, mirate alla promozione di percorsi di inclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 2/2004.

9. Mancata permanenza dei requisiti dell'annualità di proroga - Scorrimento della graduatoria di ambito

I dichiaranti per i quali è stata accertata la mancata permanenza dei requisiti, vengono esclusi dalla graduatoria di ambito con provvedimento formale del comune capofila.

Per ciascun caso di esclusione dal beneficio si dà luogo allo scorrimento della graduatoria d'ambito.

Entro i sessanta giorni successivi all'adozione del provvedimento di esclusione, il Comune di residenza attiva la medesima procedura di verifica della permanenza dei requisiti precedentemente descritta per gli aventi diritto subentranti.

Ai fini di tale verifica, la documentazione da presentare deve essere relativa sia all'anno 2008 che al precedente anno 2007, poiché gli aventi diritto subentranti devono dimostrare la sussistenza dei requisiti tanto per l'annualità di proroga, quanto per la precedente annualità.

Il Comune procederà ad una verifica contestuale della documentazione 2007 e 2008 e, solo, laddove i requisiti di entrambe le annualità siano soddisfatti, il soggetto sarà ammesso al beneficio.

10. Altri casi di esclusione dal beneficio nell'annualità di proroga. Scorrimento della graduatoria di ambito

Quanto detto al punto precedente in merito allo scorrimento della graduatoria si applica anche nel caso in cui si verifichino, nel corso nell'annualità di proroga, esclusioni dal beneficio per fattispecie differenti dalla permanenza dei requisiti e riconducibili, a titolo esemplificativo, ad eventi del tipo:

- o il decesso del beneficiario appartenente a nucleo familiare unipersonale;
- o il cambio di residenza del beneficiario al di fuori della Regione Campania;
- o la rinuncia al beneficio

Nel caso in cui tali eventi siano accaduti in II° o III° annualità, ma siano risultati noti solo nel corso dell'annualità di attuazione, Il Comune capofila, verifica la sussistenza di risorse finanziarie residuali ai sensi delle DGRC 705 del 13 giugno 2005, 874 del 23 giugno 2006, 1352 del 20.07.07 e degli allegati alle stesse (per cui "in caso di decadenza di un nucleo dal beneficio è possibile scorrere la graduatoria, fermo restando la disponibilità di risorse finanziarie"), individua gli aventi diritto subentranti, dandone apposita

comunicazione ai singoli Comuni, affinché gli stessi provvedano alla convocazione ed alla verifica della permanenza dei requisiti relativi al 2007. Nel rispetto delle procedure operative dettate da questo allegato per l'annualità di proroga.

Il Comune Capofila dovrà adottare un provvedimento di ammissione che contenga un esplicito riferimento al beneficio delle risorse residue, comunque nel rispetto del diritto alla privacy dei beneficiari esclusi.

11. Annullamento in autotutela dell'ammissione al beneficio – Scorrimento della graduatoria di ambito

Anche nel caso in cui il Comune Capofila adotti un provvedimento in autotutela di annullamento dell'ammissione al beneficio per effetto di controlli effettuati dai Comuni sulle dichiarazioni rese in prima o seconda annualità o per effetto di comunicazioni inerenti a controlli ad esito negativo sulla prima o seconda annualità pervenute da altri soggetti (Forze di Polizia, Guardia di Finanza, etc.), si provvede allo scorrimento della graduatoria di ambito.

Il Comune capofila, fatti comunque salvi i procedimenti da attivare per il recupero delle somme che fossero state eventualmente indebitamente rimosse, verifica la sussistenza di risorse finanziarie residuali e, come previsto dall'allegato A alla delibera n. 705 del 13 giugno 2005 (per cui "in caso di decadenza di un nucleo dal beneficio nel corso della prima annualità è possibile scorrere la graduatoria, fermo restando la disponibilità di risorse finanziarie"), individua gli aventi diritto subentranti, dandone apposita comunicazione ai singoli Comuni, affinché gli stessi provvedano alla convocazione ed alla verifica della permanenza dei requisiti relativi al 2007.

In mancanza di risorse finanziarie residuali della terza annualità, gli aventi diritto subentranti a seguito di scorrimento saranno convocati direttamente nell'annualità di proroga. In tal caso troveranno applicazione le procedure di conferma dell'annualità di proroga, individuate dalle presenti indicazioni (par. 7).

In ogni caso il Comune Capofila dovrà adottare un provvedimento di ammissione che contenga un esplicito riferimento al beneficio delle risorse residue, comunque nel rispetto del diritto alla privacy dei beneficiari esclusi.

12. Trasferimento delle risorse da parte della Regione Campania

la Regione provvederà al trasferimento del 50% delle risorse ripartite assegnate a ciascun ambito per l'annualità di proroga, allorquando i Comuni Capofila, terminata la procedura di verifica dei requisiti ne

faranno richiesta.

Il restante 50% sarà trasferito entro 120 giorni dalla comunicazione, a cura del Comune Capofila, di avvio delle erogazioni dell'annualità di proroga con l'indicazione degli estremi degli atti di liquidazione.

Non sono applicate, ai fini della sperimentazione del Reddito di Cittadinanza e dell'annualità di proroga eventuali modificazioni della composizione degli Ambiti territoriali intervenute nel corso degli anni a partire dal 2004.

13. Chiarimenti

13.1. Dimostrazione della perdita della proprietà di autoveicoli e motocicli

Ai sensi della circolare n. 122/E del 1998 del Ministero delle Finanze, si precisa che le seguenti fattispecie:

- vendita a soggetto i cui dati conosciuti non sono sufficienti ai fini PRA;
 - trasferimento di proprietà per mancanza della documentazione del veicolo consegnato al demolitore per rottamazione avvenuta ante 30.06.1998 o successivamente;
 - trasferimento di proprietà per veicolo consegnato a rivenditore irreperibile o fallito;
 - cessazione della circolazione per cessione a favore di soggetto che ha esportato il veicolo all'estero;
- possono, ai fini della dimostrazione di perdita della proprietà, essere trattate nei seguenti due modi:

- il cittadino che è in possesso di documentazione comprovante la avvenuta vendita, ha la possibilità di richiedere la trascrizione di un nuovo atto, rinnovando la dichiarazione di vendita (con scrittura privata autenticata in duplice copia), oppure ricorrere al giudice ordinario per ottenere una sentenza che riconosca la avvenuta vendita a favore di un soggetto che non ha provveduto a trascrivere l'atto al PRA;
- il cittadino, in alternativa, può presentare una dichiarazione di perdita del possesso del veicolo da parte del venditore, annotata al PRA e resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tale atto, infatti, pur in assenza di idonea documentazione attestante il passaggio di proprietà (Vendita, Certificato di proprietà e Foglio Complementare), può qualificarsi come vera e propria vendita di autoveicoli.

Ai sensi della predetta circolare, essendosi perfezionata la vendita degli autoveicoli, alle condizioni sopra esposte, detti beni non rientrano nell'algoritmo di calcolo, qualificandosi non come perdita momentanea del possesso ma della proprietà.

13.2 Trasmissibilità del Reddito di Cittadinanza agli eredi del richiedente che appartiene ad un nucleo familiare unipersonale

Con riguardo alla trasmissione in eredità dei benefici monetari relativi alla misura del Reddito di cittadinanza, sia per la loro natura di misura strettamente personale legata all'accertamento dei requisiti prescritti dalla legge regionale n. 2/04, sia per l'assimilazione della predetta misura ad altre forme di sostegno al reddito (quali assegno sociale), si esclude che gli stessi possano essere trasmessi agli eredi del beneficiario defunto.

Tabella B		
REDDITO DI CITTADINANZA		
percentuali di riparto delle risorse destinate all'erogazione del beneficio economico - annualità di proroga		
Ambito	comune capofila	percentuale di riparto
A1	Ariano Irpino	1,3102919903
A2	Lioni	0,9002006040
A3	Avellino	0,9979380101
A4	Altavilla Irpina	0,8401872304
A5	Mugnano del Cardinale	0,6301404228
A6	Consorzio servizi siciali A6	1,3703053639
B1	Benevento	1,5003343401
B2	Montesarchio	0,8601916883
B3	Cerreto Sannita	0,9602139776
B4	Morcone	0,4300958442
B5	Montefalcone	0,3900869284
C1	Maddaloni	3,0406775959
C2	Casal di Principe	1,5803521715
C3	Succivo	2,6205839806
C4	Teano	0,7301627122
C5	Santa Maria Capua Vetere	2,9206508487
C6	Piedimonte Matese	1,0902429538
C7	Caserta	1,3603031350
C8	Lusciano	1,7303856055
N1	Mugnano di Napoli	2,7006018121
N2	Giugliano	3,1907110299
N3	Ischia	0,9102028330
N4	Pozzuoli	2,8106263304
N5	Sant'Antimo	2,5705728360
N6	Casoria	2,8306307883
N7	Afragola	3,1406998852
N8	Casalnuovo di Napoli	1,8204056659
N9	San Giuseppe Vesuviano	2,3205171126
N10	Somma Vesuviana	2,2705059680
N11	Nola	1,8504123527
N12	Pomigliano d'Arco	1,9704391000
N13	Sorrento	1,3503009061
N14	Castellamare di Stabia	3,2407221745
N15	Torre Annunziata	1,7503900634
N16	Ercolano	2,8106263304
N17	Portici	2,0304524736
N18	Napoli	18,9242171427
S1	Scafati	4,5310097070
S2	Baronissi	2,3005126548
S3	Cava dei Tirreni	1,4103142797
S4	Sala Consilina	0,9102028330
S5	Eboli	2,1704836786
S6	Capaccio	0,7001560254
S7	Castellabate	1,5003343401
S8	Salerno	2,2605037390
S9	Sapri	0,4601025310
Totale		100